



COMUNE DI RENATE

Provincia di Milano

REGOLAMENTO SPECIALE (attuazione D.M.I. 4 marzo 1987 n. 145)

NORME CONCERNENTI L'ARMAMENTO DEGLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA MUNICIPALE

ART. 1

Gli appartenenti alla Polizia Municipale, ai quali è conferita la qualità di Agente di pubblica sicurezza, sono dotati dell'arma di ordinanza.

ART. 2

Il Sindaco con suo provvedimento fissa il numero complessivo delle armi in dotazione al Corpo di Polizia Municipale. Tale numero equivale al numero degli addetti, in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, maggiorato, quale dotazione di riserva, del 5% degli stessi, con almeno il minimo di un'arma.

ART. 3

Il provvedimento di cui all'art. 2 ed ogni eventuale modifica al numero complessivo delle armi in dotazione sono comunicati al Prefetto.

ART. 4

L'arma in dotazione agli addetti di cui all'art. 1 è la pistola semiautomatica cal. 9x21.

ART. 5

I servizi per i quali gli addetti, in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, portano senza licenza le armi di cui sono dotati, sono i seguenti:

- Tutti i servizi esterni comunque effettuati (automontati, motomontati, ciclisti, appiedati);
- Servizi di vigilanza e protezione della Casa Comunale e della o delle sedi degli uffici del Corpo e degli immobili comunali;
- Servizi di vigilanza dell'armeria del corpo;
- Servizi notturni;
- Servizi di pronto intervento;
- Servizi di scorta.

Per i servizi di cui al comma precedente l'arma è assegnata in via continuativa ai sensi dell'art. 6 del D.M.I. 4 marzo 1987 n. 145.



COMUNE DI RENATE

Provincia di Milano

Per altri servizi ai quali il personale è destinato in modo non continuativo e per i servizi di cui all'art. 4, comma 1°, n. 2 della Legge 7 marzo 1986 n. 65, l'arma è assegnata di volta in volta a seconda della esigenza.

Nella tessera di servizio di cui all'art. 22 del Regolamento del Corpo è fatta menzione dell'assegnazione dell'arma in via continuativa.

ART. 6

Per le modalità del porto dell'arma valgono tutte le disposizioni vigenti in materia ed in particolare quelle contenute nel decreto del Ministero dell'Interno al quale ci si riferisce e nell'art. 19 del Regolamento del Corpo.

ART. 7

Per i servizi espletati fuori dall'ambito territoriale dell'Ente di appartenenza, per soccorso od in supporto, i casi e le modalità dell'armamento sono determinati dal Comandante nel rispetto degli eventuali piano o accordi fra le amministrazioni interessate.

ART. 8

Agli addetti alla Polizia Municipale cui l'arma è assegnata in via continuativa, è consentito il porto dell'arma per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio.

ART. 9

Il Sindaco garantisce l'approvvigionamento delle armi e munizioni. Qualora sussiste una eccedenza di armi e munizioni rispetto a quelle assegnate in via continuativa, si adottano i provvedimenti di cui al capo III del D.M.I. 4 marzo 1987, n. 145.

Ogni assegnatario dell'arma in via continuativa oltre che custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione, deve in ogni modo evitarne il deposito in armadietti o cassetti facilmente raggiungibili.

ART. 10

Per l'addestramento al tiro vanno osservate le disposizioni contenute nel capo IV del D.M.I. 4 marzo 1987 n. 145 e della legge 28 maggio 1981 n. 286.
